

# Riforma della riscossione: il parere della Corte Costituzionale

La Consulta interviene in merito all'urgenza di un intervento del Legislatore in merito all'aggio sulla riscossione delle entrate pubbliche.

Pertanto, con la **sentenza 10 giugno 2021, n. 120**, sollecita il Governo, seppur indirettamente, ad una complessiva riforma della riscossione.

## Riforma della Riscossione: il parere della Corte Costituzionale

Il tema ruota attorno all'**enorme problema delle entrate pubbliche non riscosse** e del conseguente costo delle esecuzioni infruttuose.

In sintesi, la Consulta ha dichiarato che il legislatore è tenuto a valutare se l'istituto dell'aggio mantenga ancora:

*«una sua ragion d'essere, posto che rischia di far ricadere su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un'attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati, o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza del sistema».*

Dunque l'istituto dell'aggio attualmente in vigore è una delle **cause di inefficienza del sistema** che ha portato, in poco più di un ventennio, ad accumulare **entrate pubbliche non riscosse** pari a circa **mille miliardi**.

L'inadeguatezza dei meccanismi legislativi della riscossione coattiva nel nostro Paese concorre quindi a impedire «di fatto» alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, perché un'adeguata riscossione:

*«è essenziale non solo per la tutela dei diritti sociali, ma anche di gran parte di quelli civili, data l'ingente quantità di risorse necessaria al funzionamento degli apparati sia della tutela giurisdizionale sia della pubblica sicurezza, entrambi indispensabili per la garanzia di tali diritti».*

In conclusione, la Consulta suggerisce che la riforma deve essere diretta:

- da un lato, a superare i profili di irragionevolezza della censurata disciplina dell'aggio (sostanzialmente riprodotta, nella sua essenziale struttura, anche nella disciplinavigente)
- e, dall'altro, a garantire adeguate risorse e soluzioni per l'efficiente funzionamento della riscossione coattiva sono però rimesse, in prima battuta, alla discrezionalità del legislatore.

Il tutto secondo uno spettro di possibilità che varia, tra l'altro:

- dalla fiscalizzazione degli oneri della riscossione – come avvenuto nei principali Paesi europei (**Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna**)
- a soluzioni anche miste, che prevedano criteri e limiti adeguati per la determinazione di un "aggio" proporzionato.

## **Il testo della Sentenza**

A questo link il testo completo della Sentenza.

# **La Consulta: incostituzionale la modifica dell'articolo 18 introdotta dalla Fornero**

*In caso di licenziamento, il reintegro è un obbligo se il fatto è insussistente.*

*Il riferimento è all'articolo 3 della Costituzione, che stabilisce che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge". Cgil: una sentenza importante, la disciplina attuale non garantisce adeguate tutele ai lavoratori*

---

La Corte Costituzionale ha dichiarato che l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori così come modificato dalla riforma Fornero è incostituzionale. Lo spiega un passaggio della sentenza n. 59 depositata oggi (1 aprile) e anticipata già lo scorso 24 febbraio dalla Consulta.

**In caso di licenziamento, il reintegro è un obbligo se il fatto è insussistente.** Per i giudici, infatti, è "disarmonico e lesivo del principio di eguaglianza il carattere facoltativo del rimedio della reintegrazione per i soli licenziamenti economici, a fronte dell'inconsistenza della giustificazione

*addotta e della presenza di un vizio ben più grave rispetto alla pura e semplice insussistenza del fatto”*

Il riferimento è all'**articolo 3** della Costituzione che stabilisce che *“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge”*. In particolare, la Corte ha censurato la norma poiché il principio di eguaglianza risulta violato se il reintegro, in caso di licenziamenti economici, è previsto come facoltativa quando il fatto che li ha determinati è manifestamente insussistente mentre è obbligatorio nei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo .

La scelta tra due forme di tutela profondamente diverse – quella del reintegro e quella dell'indennità – viene così rimessa a una valutazione del magistrato senza che vi siano precisi punti di riferimento mentre *“Il vaglio della genuinità della decisione imprenditoriale garantisce che il licenziamento rappresenti pur sempre una extrema ratio e non il frutto di un insindacabile arbitrio”*.

*“Riteniamo **importanti le motivazioni della sentenza n. 59/2021**, depositata oggi, con cui la Corte costituzionale stabilisce l'obbligatorietà della reintegra anche nei casi di licenziamenti in cui la causa economica sia manifestamente insussistente”*. Questo **il commento della Cgil**. *“Viene, infatti, dichiarato incostituzionale – sottolinea il sindacato di Corso d'Italia – l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, modificato dalla ‘riforma Fornero’, nella parte in cui prevede che il giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo possa applicare, ma non debba applicare, la tutela reintegratoria”*.

*“Verrebbe quindi violato – prosegue la Cgil – il **principio di uguaglianza** rispetto ad altri casi, come il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa in cui, se il fatto è manifestamente insussistente, permane l'obbligo della*

*reintegra". Il sindacato ricorda che "la disciplina della tutela contro i licenziamenti illegittimi ha subito molti interventi correttivi negli ultimi anni, dalla Fornero al Jobs Act, tutti orientati a spostare la tutela da quella reale a quella risarcitoria". Ma "questa sentenza, come altre, che si sono succedute negli ultimi mesi, – conclude la Cgil – rende evidente che la disciplina attuale non garantisce adeguate tutele ai lavoratori, né il rispetto dei principi di eguaglianza e di deterrenza che tali norme devono poter garantire, riequilibrando la possibile discrezionalità datoriale".*

**Fonte: [www.collettiva.it](http://www.collettiva.it)**

---

## **Consulta bocchia legge Fornero del 2012: va reintegrato il lavoratore licenziato senza giustificato motivo**

*La Corte ha ritenuto che sia irragionevole la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest'ultima ipotesi è previsto l'obbligo della reintegra mentre nell'altra, in base alla riforma, è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta se reintegrare o stabilire un'indennità. Nel 2015 il Jobs Act ha escluso per tutti il diritto a riavere il posto in caso di licenziamento illegittimo.*

---

**La Consulta bocchia la riforma del lavoro di Elsa Fornero,**

nella parte che eliminava l'obbligo di **reintegrare** nel posto il lavoratore **licenziato arbitrariamente**. La sentenza, emessa due giorni fa e di cui ancora si attendono le motivazioni, ha dichiarato incostituzionale il testo dell'**articolo 18** dello statuto dei lavoratori come modificato dalla legge 92/2012 "là dove prevede la **facoltà** e non il dovere del giudice di **reintegrare** il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo". Reintegra che sarebbe poi stata del tutto esclusa con il **Jobs Act** del governo Renzi, a sua volta dichiarato incostituzionale nella parte in cui determinava in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di **Ravenna**. In attesa del deposito della sentenza, l'ufficio stampa della Corte costituzionale ha fatto sapere che la questione è stata dichiarata **fondata con riferimento all'articolo 3 della Costituzione** in base al quale "tutti i cittadini hanno pari **dignità sociale** e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". La Corte ha ritenuto che sia irragionevole – in caso di insussistenza del fatto – la **disparità** di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest'ultima ipotesi è previsto l'obbligo della reintegra mentre nell'altra, in base alla riforma, è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un'indennità. Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane.

Fonte: [www.ilfattoquotidiano.it](http://www.ilfattoquotidiano.it)

---

# Anche il Consiglio d'Europa stronca il Jobs act: "Violati i diritti"

Dopo la Consulta, altra bocciatura degli indennizzi automatici. A breve tocca alla Corte di Giustizia UE.

Le tutele previste dal Jobs act per chi è licenziato ingiustamente sono deboli. Insufficienti a riparare il danno subito dal lavoratore e a scoraggiare gli imprenditori dal cacciare persone senza valida ragione. Un nuovo colpo alla riforma del lavoro varata dal governo Renzi nel 2015: questa volta viene dal **Comitato europeo dei Diritti sociali**, organo del **Consiglio d'Europa**, per il quale la legge italiana viola la Carta sociale europea.

Quando cinque anni fa l'esecutivo a guida Pd ha cancellato l'articolo 18, sperando così di aumentare l'occupazione, ha sostituito il diritto alla reintegrazione con i risarcimenti in denaro. Se l'allontanamento del lavoratore è illegittimo, in pratica, l'obbligo di riassumere è rimasto solo quando c'è discriminazione o il motivo riportato dall'azienda è inesistente. Per gli altri casi, il datore è tenuto a pagare un indennizzo di massimo 36 mensilità di stipendio. Proprio questo dettaglio è alla base della decisione del Ceds: l'esistenza di un tetto – le 36 mensilità, appunto – lega le mani ai giudici anche quando i danni creati al lavoratore richiederebbero somme più alte. Ecco perché il Comitato ha dato ragione al **ricorso della Cgil**, curato dall'avvocato Carlo De Marchis. A difendere invece il Jobs act in questa causa c'era anche il governo francese.

Il problema, per il Ceds, non è aver cancellato l'articolo 18, ma non averlo rimpiazzato con norme altrettanto efficaci a disincentivare i licenziamenti ingiusti. Non è la prima

pronuncia che sancisce la violazione di diritti da parte del Jobs act. La prima versione della legge prevedeva un risarcimento che andava da un minimo di quattro e un massimo di 24 mensilità, ed era agganciato solo all'anzianità del lavoratore. Poi è arrivato il decreto Dignità che ha aumentato a sei il minimo e a 36 il massimo, mantenendo il meccanismo ancorato all'anzianità. Nel 2018, la Corte costituzionale ha travolto entrambe le leggi: **il sistema degli indennizzi fissi non è adeguato perché non considera il danno effettivo che ha subito il lavoratore.** Ora i giudici hanno discrezionalità nel quantificare i risarcimenti, con il limite minimo e massimo.

Per il Comitato europeo dei Diritti sociali è ancora troppo scarso; la decisione di questo organo, però, non è vincolante. "È un'opinione tecnica autorevole", ha detto la Corte costituzionale. Quindi da un lato potrebbe orientare future sentenze, dall'altro rafforzerà i partiti che, d'accordo con la Cgil, chiedono di rivedere il Jobs act e far tornare l'articolo 18. A breve, arriverà la sentenza della Corte di Giustizia europea su due ricorsi che chiedono di ripristinare l'obbligo di reintegrazione almeno per i licenziamenti collettivi illegittimi.

**Articolo di Roberto Rotunno su "Il Fatto Quotidiano" del 12/2/2020**